



## DISPOSIZIONI ORGANICHE PER LA VALORIZZAZIONE, LA PROMOZIONE E LA TUTELA DEL MADE IN ITALY

# Art. 50

## Misure per la formazione specialistica

Il Ministro delle imprese e del made in Italy, nell'ambito delle materie di competenza, puo' segnalare al Ministro della giustizia, entro il 31 agosto di ogni anno, specifiche aree tematiche, inerenti al contrasto, in sede civile e penale, della contraffazione di titoli di proprieta' industriale, nelle quali ritiene opportuna una formazione specializzata degli operatori della giustizia, ai fini dell'eventuale inserimento delle stesse nelle linee programmatiche di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26.

Versione in vigore dal 27 dicembre 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

|               |                                                                                           |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atto          | Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy |
| Estremi       | Legge 27 dicembre 2023, n. 206                                                            |
| Titolo        | V — Tutela dei prodotti made in Italy                                                     |
| Capo          | III — Lotta alla contraffazione                                                           |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2023                                                   |

#### Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026  
<https://ratiolegis.it/disposizioni-organiche-per-la-valorizzazione-la-promozione-e-la/art-50-misure-per-la-formazione-specialistica>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it